

CORTE DEI CONTI
Min. Controllo Fin. e Interni
- 8 APR 1983
ARRIVO
Prot. N. 3151



MOD. 4/800 ex Mod. 500

28 GEN. 1984

Amalfi

Reg.

4 INTERNO Foglio 247

Il Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 60, penultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in base al quale le materie di insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti di istruzione della Polizia di Stato da emanarsi con de creto del Ministro dell'Interno;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla predetta norma;

RITENUTA l'opportunità di provvedere con un unico decreto a re golamentare le scuole per agenti di polizia, gli istituti per so vrintendenti di polizia, l'istituto di perfezionamento per isp ettori di polizia ed i centri e scuole di specializzazione, adde stramento ed aggiornamento, al fine di assicurare una struttura omogenea ai predetti istituti, e di provvedere con apposito disti nto decreto a regolamentare l'istituto superiore di Polizia in con siderazione della particolarità della sua struttura;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità di stabilire con separato provvedimento le materie di insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami;

SENTITO il Consiglio Nazionale di Polizia nella seduta del 18 gennaio 1983

D E C R E T A

Le scuole per agenti di polizia, gli istituti per sovrintendenti di polizia, l'istituto di perfezionamento per ispettori di polizia, i centri e le scuole di specializzazione, addestramento ed aggiornamento sono disciplinati dalle norme contenute nell'unito allegato che fanno parte integrante del presente decreto. Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 9 marzo 1983

Amalfi
IL MINISTRO

VISTO ALL'UFFICIO PER IL CONTROLLO
PRESSO IL MINISTRO DELL'INTERNO
N. 33 DEL 12-12-1983
IL DIRETTORE

Data prot.: 21-02-2011
Protocollo: 2497
Classifica: B/9210.B.17



Il Ministro dell'Interno

Art. 1

(Dipendenza)

Gli istituti di istruzione del personale della Polizia di Stato, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dipendono dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.



Il Ministro dell'Interno

Art. 2

(Attività degli istituti d'istruzione)

Gli istituti d'istruzione, disciplinati dal presente decreto, provvedono allo svolgimento dei corsi di formazione per l'assunzione del personale della Polizia di Stato e dei corsi di aggiornamento, addestramento e specializzazione per gli appartenenti alla Polizia di Stato.



Il Ministro dell'Interno

Art. 3

(Personale degli istituti di istruzione)

Gli istituti di istruzione svolgono la propria attività mediante personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, personale appartenente all'Amministrazione Civile dello Interno, personale docente.

I docenti, distinti in titolari ed aggiunti, a tempo parziale o a tempo pieno, costituiscono il corpo docente.

Fermo restando quanto disposto dal 3° comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n.121, presso gli istituti possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari ordinari ed associati, docenti di istituti specializzati, docenti di istituti di istruzione secondaria, magistrati, funzionari della pubblica amministrazione e ufficiali delle Forze Armate.

Gli incarichi di insegnamento, che sono rinnovabili, sono conferiti annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti.

Gli organici del personale di cui al presente articolo sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno.



Il Ministro dell'Interno

Art. 4
(Direttore)

Ad ogni istituto di istruzione è preposto un direttore, nominato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - tra i funzionari del ruolo dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia; può essere altresì, assegnato un funzionario del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con l'incarico di vice direttore.

Il direttore è il responsabile del funzionamento didattico e della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'istituto; cura l'organizzazione dei servizi e della attività dell'istituto, emanando a tale fine apposite disposizioni.

Al direttore spetta, inoltre, il compito di convocare e presiedere il collegio dei docenti ed il consiglio di istituto e di formulare, sentito il collegio dei docenti, il giudizio di idoneità di cui agli artt. 48, 2° comma e 53, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Alle dipendenze del direttore sono costituiti, presso ciascun istituto, un ufficio di amministrazione, un ufficio studi e documentazione e un ufficio corsi.

Ove la capacità ricettiva degli istituti sia inferiore ai quattrocento allievi, gli uffici ai cui al comma precedente possono essere unificati.



Il Ministro dell'Interno

segue art. 4

Alle sezioni distaccate degli istituti, da istituirsi con decreto ministeriale, è preposto un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.



Il Ministro dell'Interno

Art. 5

(Ufficio di Amministrazione)

L'Ufficio di Amministrazione cura gli affari generali e del personale, le pubbliche relazioni ed il servizio sanitario, provvede allo svolgimento di tutte le attività interne della scuola.

Cura altresì la gestione amministrativa e contabile, provvede ai servizi patrimoniali: comprensivi del magazzino di servizio e dell'economato, ai servizi per la manutenzione e pulizia dei locali e delle infrastrutture e ai servizi di supporto tecnico-logistico.

In relazione alle esigenze dell'istituto possono essere istituiti, oltre al servizio di mensa, circoli bar, lavanderia e altri servizi.

La struttura e l'organico dell'ufficio di Amministrazione sono fissati, per ogni singolo istituto, con il decreto di cui all'art. 3, ultimo comma.



Il Ministro dell'Interno

Art. 6

(Ufficio Studi e Documentazione)

L'Ufficio Studi e Documentazione provvede agli adempimenti connessi con la programmazione, l'impostazione e lo sviluppo delle attività didattiche.

Svolge attività di studio e di ricerca ai fini di formulare proposte alla Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione per l'aggiornamento delle attività e dei supporti didattici.

Cura i rapporti con i docenti e la tenuta, ai fini della verifica, degli atti relativi al profitto scolastico degli allievi.



Il Ministro dell'Interno

Art. 7

(Ufficio Corsi)

L'Ufficio Corsi cura e verifica l'andamento generale dei corsi, seguendo gli allievi in tutte le loro attività.



Il Ministro dell'Interno

Art. 8

(Organi Collegiali)

Gli organi collegiali degli istituti di istruzione sono il collegio dei docenti ed il consiglio di istituto.



Il Ministro dell'Interno

Art. 9

(Collegio dei docenti degli Istituti di Istruzione)

Il Collegio dei docenti è composto dagli insegnanti titolari delle materie comprese nei programmi di studio e dai direttori dell'Ufficio Corsi e dell'Ufficio Studi e Documentazione.

Il Direttore dell'Istituto presiede il Collegio dei Docenti e lo convoca, prima dell'inizio dei corsi, per impartire le direttive alle quali dovrà essere finalizzata l'attività didattica con riferimento ai contenuti di professionalità ed al collegamento interdisciplinare delle materie.

Il direttore, inoltre, convoca il Collegio ogni qualvolta lo ritenga necessario per la verifica dell'andamento dei corsi, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il collegio dei docenti.

Il Collegio dei docenti, sulla base delle direttive impartite dal direttore:

- avanza proposte e formula pareri sullo svolgimento dei corsi e sull'attuazione del piano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi;
- formula proposte in ordine all'aggiornamento dell'attività didattica e circa l'acquisizione alla biblioteca dell'Istituto di libri, riviste e di ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie oggetto di insegnamento.



Il Ministro dell'Interno

segue art. 9

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Perché siano valide le deliberazioni devono essere presenti almeno 2/3 dei componenti del collegio.

Il parere del Collegio è obbligatorio ma non vincolante.

Gli argomenti trattati, nonché i singoli pareri espressi, debbono risultare da apposito verbale.

Ai fini della formulazione del parere sul giudizio di idoneità di cui agli artt. 48, 2° comma e 53, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, il collegio è composto dai docenti del corso frequentato dagli allievi e delibera a maggioranza semplice con la presenza di tutti i suoi componenti.

Il parere è espresso in base al comportamento tenuto durante i corsi, all'interesse dimostrato ed al profitto tratto dalle lezioni.

Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'Ufficio Studi e Documentazione.



Il Ministro dell'Interno

Art. 10

(Giudizio di idoneità al servizio di polizia)

Il Direttore dell'Istituto, ricevuto il parere del Collegio dei docenti, esprime per ciascun allievo il giudizio di idoneità al servizio di polizia.

Il giudizio è espresso con riferimento al complesso delle qualità morali e di carattere, al senso del dovere, alla disciplina, al senso di responsabilità, allo spirito di iniziativa, alle capacità organizzative e di risoluzione, al comportamento, al rendimento e all'attività svolta durante il corso ed in relazione all'idoneità fisica.

Il giudizio, sintetizzato in una nota informativa, è quantificato in centesimi. Conseguo l'idoneità l'allievo che riporti una votazione non inferiore a 60/100.

L'allievo che riporti votazione inferiore a 60/100 è dimesso dall'Istituto.

Il Direttore dell'Istituto propone al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, - la dimissione dell'allievo nei casi previsti dagli artt. 49 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121.



Il Ministro dell'Interno

Art. 11

(Consiglio d'Istituto)

Il Consiglio di Istituto è organo di collaborazione fra docenti ed allievi, è presieduto dal Direttore dell'Istituto ed è composto:

- dai funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'Istituto;
- da cinque docenti designati dal collegio dei docenti;
- dal dirigente del servizio sanitario dell'Istituto;
- da nove allievi scelti tra gli allievi più anziani dei corsi in atto nell'Istituto.



Il Ministro dell'Interno

Art. 12

(Attribuzioni e funzionamento del Consiglio d'Istituto)

Il Consiglio d'Istituto formula al Direttore dell'Istituto proposte in ordine ai programmi di formazione, aggiornamento, addestramento e specializzazione, al funzionamento della biblioteca, all'uso delle attrezzature didattiche e sportive, anche in relazione alla promozione di attività agonistiche, all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, nonché al funzionamento dei servizi di mensa, bar e degli altri eventualmente esistenti nello istituto.

Il Consiglio, altresì, cura i rapporti tra docenti ed allievi.

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di $2/3$ dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Il Consiglio si riunisce, di massima, una volta al mese durante l'orario di servizio, su convocazione del Direttore dell'Istituto o su richiesta di almeno $1/3$ dei componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Ufficio Studi e Documentazione.



Il Ministro dell'Interno

Art. 14

(Frequentatori)

Sono frequentatori, ai fini del presente decreto:

- gli agenti in prova che frequentano il secondo ciclo del corso di cui all'art. 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che frequentano i corsi tenuti presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato.



Il Ministro dell'Interno

Art. 13
(Allievi)

Sono allievi ai fini del presente decreto:

- gli allievi agenti che frequentano il primo ciclo del corso di cui all'art. 48 della legge 1º aprile 1981, n. 121;
- gli allievi ispettori che frequentano il corso di cui agli artt. 53 e 102 della legge 1º aprile 1981, n. 121.



Il Ministro dell'Interno

Art. 15

(Doveri degli allievi)

E' fatto obbligo agli allievi di partecipare alle attività dell'Istituto, osservando l'orario e tutte le altre disposizioni per il buon andamento delle attività didattiche e degli altri servizi messi a loro disposizione. Essi sono altresì tenuti all'osservanza delle norme concernenti la sicurezza e l'integrità dei locali dell'Istituto, degli arredi, dei beni e delle infrastrutture e delle norme contenute nel presente decreto.

Gli allievi dipendono disciplinarmente dal Direttore e dai funzionari in servizio presso l'Istituto.

In quanto compatibili con il loro particolare stato, gli allievi sono tenuti all'osservanza dei doveri stabiliti nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le attività didattiche e le altre regolate in base al presente decreto ed alle disposizioni impartite ai sensi del precedente primo comma dal Direttore dell'Istituto sono considerate servizio ai fini disciplinari.

MINISTERO DELL'INTERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE



Il Ministro dell'Interno

Art. 16

(Doveri dei frequentatori)

E' fatto obbligo ai frequentatori di partecipare alle attività dell'Istituto osservando l'orario e tutte le altre disposizioni per il buon andamento delle attività didattiche e degli altri servizi messi a disposizione.

Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che frequentano i corsi dipendono gerarchicamente e disciplinamente dal direttore dell'Istituto.

Essi sono altresì tenuti all'osservanza delle norme concernenti la sicurezza e l'integrità dei locali dell'Istituto, degli arredi, dei beni e delle infrastrutture e delle norme contenute nel presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

Art. 17

(Alloggio e convivenza alla mensa)

Gli allievi ed i frequentatori hanno l'obbligo di alloggiare nell'Istituto e di convivere alla mensa comune, secondo quanto previsto dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Fino all'emanazione di detto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con R.D. 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni.



Il Ministro dell'Interno

Art. 18
(Uniforme)

Gli allievi ed i frequentatori. indossano l'uniforme, secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Fino all'emanazione di detto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con R.D. 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni.



Il Ministro dell'Interno

Art. 19
(Libri di testo)

L'Istituto fornisce agli allievi e ai frequentatori i libri di testo e mette a disposizione le attrezzature utili e necessarie per l'insegnamento e l'addestramento.



Il Ministro dell'Interno

Art. 20

(Riposo settimanale)

Gli allievi ed i frequentatori fruiscono del riposo settimanale la domenica.

L'attività didattica è sospesa nei giorni festivi.

Ove per le particolari esigenze di servizio gli allievi in prova ed i frequentatori non possano fruire del riposo settimanale la domenica hanno diritto di godere di un giorno di riposo entro le quattro settimane successive.

Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dal Direttore dello Istituto entro le quattro settimane successive.

Gli allievi ed i frequentatori che durante il riposo settimanale o nei giorni festivi intendano recarsi fuori sede, devono essere autorizzati dal Direttore dell'Ufficio corsi, che li esonera altresì dagli obblighi di cui all'articolo 17.



Il Ministro dell'Interno

Art. 21

(Uscita degli allievi dagli Istituti)

Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 17, gli allievi, non soggetti a consegna, e i frequentatori, non impegnati nei compiti di cui all'art. 24, possono uscire dall'Istituto nel rispetto degli orari stabiliti dal Direttore.



Il Ministro dell'Interno

Art. 22

(Permessi)

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 49, n. 4) e 54 lettera c), della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli allievi possono usufruire, durante il corso, di permessi, concessi dal Direttore dell'Istituto, per gli stessi motivi per cui è consentito al personale della Polizia di Stato di fruire del congedo straordinario.

Gli allievi in permesso o i frequentatori in congedo straordinario che intendono recarsi fuori sede devono essere espressamente autorizzati dal Direttore.

Gli allievi e i frequentatori devono, in ogni caso, fornire il recapito.



Il Ministro dell'Interno

Art. 23 (Congedo)

Gli allievi ed i frequentatori fruiscono del congedo ordinario durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell'attività didattica.

Agli allievi agenti, agli allievi ispettori nonché agli allievi ispettori che frequentano il corso di cui all'art. 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, spettano rispettivamente 10, 30 e 15 giorni di congedo ordinario.

Ai frequentatori spetta il congedo ordinario ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Gli allievi ed i frequentatori sono esonerati dagli obblighi di cui all'art. 17 durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell'attività didattica.



Il Ministro dell'Interno

Art. 24

(Servizi di vigilanza)

I servizi di vigilanza sono svolti, oltre che dal personale appositamente previsto dall'organico dell'Istituto, anche dal personale in prova.



Il Ministro dell'Interno

NORME DI CONTEGNO

Art. 25

(Comportamento)

Gli allievi ed i frequentatori, nelle aule scolastiche e nelle sale di studio:

- si alzano all'entrata ed all'uscita degli insegnanti;
- mantengono contegno composto ed osservano il silenzio;
- non possono allontanarsi senza il permesso dell'insegnante;
- si alzano in piedi se interrogati o interpellati;
- rendono il saluto e si rivolgono ai superiori e ai docenti nei modi prescritti dal regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Gli allievi e i frequentatori sono tenuti in ogni circostanza all'osservanza delle norme di condotta stabilite dal regolamento di servizio indicato nel precedente comma.



Il Ministro dell'Interno

Art. 26

(Sala mensa)

Gli allievi ed i frequentatori consumano i pasti nella sala mensa.

Eventuali osservazioni sul servizio di mensa devono essere rappresentate alla Direzione dell'Istituto con le modalità previste dalle norme interne.



Il Ministro dell'Interno

Art. 27

(Locali destinati ad alloggio)

(L'utilizzazione da parte degli allievi e dei frequentatori dei locali destinati ad alloggio è disciplinata dalle istruzioni emanate dal direttore dell'Istituto.

Gli allievi ed i frequentatori sono responsabili della conservazione e dell'ordine dei locali e degli arredi.

(Non possono tenere armi personali e apparecchi ricetrasmittenti.



Il Ministro dell'Interno

Art. 28.

(Biblioteca e sala di lettura)

Le opere e le pubblicazioni della biblioteca sono a disposizione del personale dell'Istituto, degli insegnanti, degli allievi e dei frequentatori per la consultazione e il prestito, secondo le norme di funzionamento emanate dal direttore dell'Istituto.



Il Ministro dell'Interno

Art. 29

(Servizi di mensa e bar)

Gli allievi ed i frequentatori possono accedere ai servizi di mensa e bar e agli altri eventualmente messi a loro disposizione nell'istituto negli orari di funzionamento, secondo le istruzioni emanate dal direttore dell'Istituto.



Il Ministro dell'Interno

Art. 30

(Visite)

Gli allievi ed i frequentatori possono ricevere visite in apposito locale nelle ore stabilite dal direttore dell'Istituto e, previa autorizzazione del direttore, anche nelle ore di attività didattiche.



Il Ministro dell'Interno

Art. 31

(Visite degli allievi ammalati)

Gli allievi ed i frequentatori che desiderano essere sottoposti a visita medica devono recarsi presso l'infermeria o chiedere di essere visitati nel proprio alloggio nel caso in cui siano impossibilitati a recarsi in infermeria.

A visita ultimata il medico prevede a trasmettere allo Ufficio di amministrazione, ai fini dell'acquisizione al fascicolo personale, una relazione contenente la diagnosi e le eventuali prescrizioni.



Il Ministro dell'Interno

Art. 32

(Ricovero in infermeria)

Gli allievi ed i frequentatori febbricitanti o affetti comunque da disturbi che ne consigliano l'immediata osservazione da parte del medico sono ricoverati in infermeria.

Il direttore del servizio sanitario dell'Istituto dispone, ove lo ritenga necessario, il ricovero in altre strutture sanitarie che possono essere indicate anche dall'interessato.



Il Ministro dell'Interno

Art. 33

(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari per gli allievi ed il personale in prova che frequenta i corsi sono:

- 1 - il richiamo orale;
- 2 - il richiamo scritto;
- 3 - la pena pecuniaria o la consegna in istituto;
- 4 - la deplorazione;
- 5 - l'espulsione dal corso.

Con le sanzioni indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del comma precedente vengono punite le trasgressioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

Per le trasgressioni previste dagli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, si applica la sanzione disciplinare della espulsione dal corso.

In luogo della pena pecuniaria agli allievi può essere applicata la consegna in Istituto da uno a cinque giorni, ove le circostanze lo consiglino.

L'allievo consegnato non può allontanarsi dall'istituto se non per partecipare alle attività didattiche e alle altre dalle quali non viene esonerato dal direttore.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.



Il Ministro dell'Interno

Art. 34

(Provvedimenti cautelari)

L'allievo sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti indicati nell'articolo 8 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737, ovvero colpito da ordine o mandato di cattura o da ordine di arresto o che si trovi in stato di carcerazione preventiva deve essere sospeso dalle attività didattiche e dalla convivenza in Istituto con provvedimento del Direttore dell'Istituto che ne informa il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Nel caso in cui l'allievo viene sottoposto a procedimento penale per reato diverso da quelli indicati nell'articolo 8 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737, quando la natura del reato stesso sia particolarmente grave, può essere sospeso dalle attività didattiche e dalla convivenza in Istituto con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su rapporto motivato del Direttore dell'Istituto.

All'allievo sospeso è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà del trattamento economico spettantegli ai sensi dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, numero 121.

In caso di concessione di libertà provvisoria, ovvero di revoca dell'ordine o mandato di cattura o dell'ordine di arresto, ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare può essere revocata con riserva di riesame del caso quando sul procedimento penale si è formato il giudicato.



Il Ministro dell'Interno

segue art. 34

I relativi provvedimenti sono adottati dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.

Se il procedimento penale è definito con sentenza la quale dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'allievo passibile della espulsione, la sospensione cautelare può essere commutata in sospensione cautelare per motivi disciplinari. La sospensione è revocata con efficacia retroattiva qualora il procedimento disciplinare si concluda con il proscioglimento dagli addebiti.

Nei casi di revoca previsti nel presente articolo, e qualora la durata della sospensione comporti un'assenza dal corso tale da determinare la dimissione dal corso stesso, l'allievo è ammesso a frequentare il primo corso successivo, e, nel caso in cui lo superi, è collocato, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, nella graduatoria del corso originario.



Il Ministro dell'Interno

Art. 35

(Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e procedimento)

Il richiamo orale può essere inflitto da qualsiasi superiore o docente dell'Istituto, senza obbligo di rapporto.

Il richiamo scritto è inflitto dal direttore, su proposta di qualunque superiore o docente dell'Istituto.

Per l'irrogazione delle sanzioni della pena pecuniaria o della consegna e della deplorazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 25.10.1981, n. 737.

Organo competente ad irrogare le sanzioni è il direttore dell'Istituto.

Sono esclusi dal corso gli allievi ed i frequentatori in prova responsabili di infrazioni disciplinari punibili con sanzioni più gravi della deplorazione.

L'espulsione dal corso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto.

Per il personale in prova, espulso dal corso, il provvedimento di risoluzione del rapporto di impiego è adottato con decreto del Ministro dell'Interno.



Il Ministro della Pubblica Istruzione

Art. 36

(Dimissione per motivi disciplinari)

L'allievo o il frequentatore in prova che per due volte riporti la sanzione disciplinare della deplorazione è dimesso dal corso per inidoneità al servizio di Polizia ai sensi degli articoli 49 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121.



Il Ministro dell'Interno

Art. 37

(Riesame delle sanzioni disciplinari)

Per il riesame delle sanzioni del richiamo scritto, della pena pecuniaria o della consegna e della deplorazione l'allievo o il frequentatore in prova può rivolgere istanza al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Per il riesame del provvedimento di espulsione dal corso l'allievo o il frequentatore in prova può rivolgere istanza al Ministro dell'Interno.

Per le procedure di riesame si osservano, in quanto compatibili, le norme del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.